



PRESTITALIA
Gruppo UBI < Banca

Prestito MiniMino.
Il vantaggio è nei tuoi di mini.

NUMERO VERDE www.prestitalia.it
800.26.26.26

PRIMA PAGINA | CRONACA | POLITICA | SPETTACOLO | SPORT | SSCNAPOLI | LIFESTYLE | TECNOMANIA | **SFOGLIA IL GIORNALE** NAPOLI | SALERNO | CAMPANIA

Metropolis

web



**ABBONATI A METROPOLIS E
SFOGLIA IL GIORNALE DAL PC**

X



HEAVEN'S BASEMENT
NOTHING LEFT TO LOSE
www.heavensbasement.com

ADV BY PUBLY

PROSSIMO VIDEO
RALLYCROSS WASHINGTON DC 2014

Coop Tasso contro Comune di Sorrento: «Vogliamo 14 milioni di euro»

★ dall'archivio storico di Metropolis

3

Condividi

Tweet

Condividi

0

G+1

0

L'ora della verità è vicina. Perché la cooperativa Tasso, che si occupa di trasporti, vuole dal Comune una cifra astronomica: 14 milioni di euro. Motivo? Tutto si «lega» al contratto d'appalto stipulato 9 anni fa fra l'ente e l'associazione temporanea d'impresе (Ati) composta dalla cooperativa e dalla Ctp per il trasporto dei turisti e l'utilizzo di una parte del parcheggio del porto. La società, capofila dell'Ati, esige il risarcimento perché a suo avviso, dal 2004

fino allo scorso maggio, in virtù di un contratto, ha svolto a suo avviso un servizio sprovvisto delle autorizzazioni di Regione e Provincia. Circostanza che la coop ha ribadito negli anni e mai presa in considerazione dal Comune. 14 milioni. Cifra che salta fuori dalla somma dei canoni annui corrisposti dalla coop nei confronti del Comune, l'acquisto di mezzi «non dovuto» e le spese sostenute per personale e forniture. La querelle verrà risolta da un collegio arbitrale (lo prevede il contratto) e per il Comune ci sarà l'avvocato Lucio de Luca di Melpignano a ricoprire l'incarico di membro per la somma di 15mila euro.

Tutto parte nel 2003 quando il Comune pubblicò un bando per il servizio di trasporto pubblico riservato ai turisti. Prima della gara la coop impugnò tutto al Tar per l'assenza dei permessi di Regione e Provincia. Il tribunale respinse il ricorso ma confermò le perplessità della società dicendo che i pareri dovevano essere raccolti «prima dell'affidamento del servizio». Permessi che però non furono acquisiti. La gara si svolse e fu vinta dalla Tasso. Quindi l'affidamento per un canone annuo di 131mila euro e le assicurazioni del Comune che spiegò perché non richiese i pareri a Regione e Provincia. «Il servizio non beneficia di contributi statali, regionali e provinciali».

L'amministrazione però invitò l'Ati all'utilizzo di 20 mezzi elettrici e di divise di riconoscimento per il personale pena l'applicazione di penali pari a 200 e 25 euro per ogni giorno di ritardo. Il Comune riscontrò il mancato rispetto delle condizioni ed incassò la fideiussione messa a garanzia dalla società che prima annunciò l'azione arbitrale, poi rinunciò pagando 270mila euro.

Scopri tutte le offerte su carrefour.it

[VAI AL VOLANTINO](#)

ASUS

ZenBook 3

SCOPRI DI PIÙ

con processori Intel Core™ i7

A marzo 2010 ci fu il rinnovo del contratto con un aumento del canone che passò a 148mila euro. Un anno e mezzo dopo l'amministrazione comunicò all'Ati la risoluzione dell'accordo a far data dal 9 maggio dell'anno scorso, in concomitanza con l'entrata in vigore del ticket per l'accesso al porto. Nel frattempo la coop interessò la Provincia della vicenda che denunciò l'incompetenza del Comune sul servizio che non riconobbe l'intesa fra il Comune e l'Ati, ma diede peso soltanto al contratto ponte stipulato fra coop Tasso e Regione.

Nel marzo dell'anno scorso la società preannunciò la richiesta di risarcimento danni, rigettata dal Comune che richiese il pagamento dei canoni 2010 e 2011, incassando di nuovo le fidejussioni a base del contratto. Quindi la sorpresa. La richiesta di risarcimento danni di 14 milioni di euro, legata pure alla presunta illegittimità dei canoni versati per un servizio reputato irregolare.

SALVATORE DARE

13-03-2013 16:15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

18/12/2016

[Internet da casa senza telefono fisso. Ecco le migliori offerte del momento](#)

18/12/2016

[Fine della banconota da 500 euro.](#)

18/12/2016

[Medici stupiti dall'efficacia del nuovo trattamento dimagrante!](#)

11/12/2016 7:59:29 PM

[Gara della follia: Gragnano-Aversa sospesa per rissa](#)

11/12/2016 11:48:20 AM

[Rinchiusa per 9 anni in cantina e violentata dal padre: choc a Scafati](#)

09/12/2016 2:46:53 PM

[Fortuna, psicologa in lacrime in aula: la verità dai disegni della bimba](#)

Raccomandato da

Metropolis

metropolisweb.it @2016 Tutti i diritti riservati
Editrice Citypress Società Cooperativa

[accedi alla versione mobile](#)

**do
ne!**
studio

Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione e consente l'uso di cookies a "terze parti" che permettono di inviarti informazioni inerenti le tue preferenze. Se non desideri riceverli ti invitiamo a non navigare in questo sito ulteriormente. Continuando la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookies. [Scopri l'informativa](#) e come negare il consenso. [Ho capito, chiudi questo avviso](#)



Mi piace Condividi Peca e 11 persone.



Torre Annunziata, droga. Maxi-processo Biancaneve. I giudici: "Appello-bis per Oreste Maresca"

Cassazione cancella pena per il figlio del killer giordiano Luigi 'o trippone'

Immigrato cinese tenta corrompere finanziere: arrestato

L'appuntamento in un bar di Pompei con una busta da 5 mila euro per ammorbidire controlli fiscali

Pompei. "Prendi un regalo per tuo figlio". Tenta di corrompere finanziere: in manette 40enne cinese

Arrestato dipendente di aziende tessile. Avrebbe provato ad "ammorbidire" un controllo fiscale

Buonajuto su discariche abusive: "Lotta serrata ai reati ambientali"

Il primo cittadino di Ercolano: "Grazie alla Gdf, occorre sempre tutelare salute dei cittadini"

■ IL SEQUESTRO

Boscoraale. Un nuovo parcheggio al posto dei vecchi binari della Circumvesuviana

Sinergie tra Regione, Enr e Comune per realizzare l'opera. Mario Castillo (Pd): "Presto l'apertura della stazione Villa Regina"



Errore: URL della Pagina non valido.



Sant'Anastasia, Istituito lo 'Sportello Amico Gori'


Il punto informativo presso la sede del Municipio. Circa la Casa dell'acqua distribuite 300 mila bottiglie di plastica



Aperto a Ciciliano lo 'Sportello Amico Gori'. Punti informativi presso la sede del Municipio ed stazione Geocal



Torre del Greco, la processione della Vergine Immacolata. Il monito di don Giuseè Lombardo: "La speranza è che si accorcino le distanze tra chi vive troppo bene e chi male"



Pompei. Mitì ed affreschi erotici, le meraviglie restituite al pubblico. Dorus riaperta, tra cui il 'Piccolo Lupanare', ad una nuova area di scavo di oggi visitabile



Pompei. Sfrattata di casa, ha occupato abusivamente la sede della Croce Rossa. La signora Beatrice ha dormito "su una panchina" per alcune notti, prima del rifugio di fortuna

LoStrillone.tv - testata giornalistica online - Editore: Medina Società Cooperativa Giornalistica s.r.l. Partita Iva: 07697721210 Direttore Responsabile: Cataldo Germano



OGGETTO: GARA GESTIONE SERVIZIO PARCHEGGI IN AREE COMUNALI – CIG 68183421D1

QUESITO DEL 14 OTTOBRE 2016

Sono stati formulati da operatore economico i seguenti quesiti ai quali, di seguito ad essi, si trascrive il dovuto riscontro:

FAQ N. 1

- per le aree date in gestione ci sono tasse da pagare?
- Per la gestione delle stesse è previsto l'ausilio di ausiliari del traffico art. 17 CPMMI 132 e 133 Legge 15.05.1997 N. 127
- Le tariffe previste quali sono?
- Laddove indicate aver svolto il servizio nell'ultimo triennio senza contestazioni cosa è inteso per contestazione?
- Quanti stalli sono presenti nelle rispettive aree alla data odierna
- E' previsto il sopralluogo obbligatorio?
- Per le dichiarazioni da rendere sono stati previsti dei modelli?

RISPOSTA

- per le aree in gestione occorre pagare la TARI – raccolta rifiuti – l'importo viene quantificato dall'Ufficio Tributi di questo Comune;
- non è previsto l'utilizzo di ausiliari del traffico;
- le tariffe vengono approvate dal Comando di Polizia Municipale – al momento sono fissate in euro 2,00 per ogni ora;
- le contestazioni si riferiscono a gestioni di servizi di parcheggi pubblici per i quali sono stati avviati procedimenti di contestazione per non aver svolto il servizio così come indicato in eventuali capitolati;
- allo stato non sono indicati stalli nelle aree da affidare ;
- il fatturato della cooperativa uscente può essere richiesto alla stessa, non essendo il dato in possesso di questa stazione appaltante;
- non vi sono parcometri installati sulle aree;
- a richiesta l'ufficio è disponibile per eventuali sopralluoghi richiesti da ditte che hanno interesse a partecipare alla gara;
- non sono stati previsti modelli per le dichiarazioni.



Autorità Nazionale Anticorruzione

deve derivare da una sentenza passata in giudicato, ravvisandosi, nell'intenzione del legislatore, la volontà di attribuire rilevanza a situazioni definitivamente accertate, al fine di evitare la proliferazione del contenzioso. Riguardo, invece, alle «*altre sanzioni*» cui la norma fa riferimento, rientrano nella fattispecie tutti i rimedi azionabili dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento della prestazione quali, ad esempio, la richiesta di risarcimento del danno l'escussione di cauzione o fideiussione nei casi previsti dall'art. 103 del Codice oppure l'applicazione di penali. Atteso che il comportamento rilevante deve essere grave e la carenza deve essere significativa, l'applicazione di penali deve rilevare soltanto se l'importo complessivo delle stesse superi un determinato ammontare che potrebbe essere indicato in una percentuale del valore dell'appalto, ad esempio il 10%.

Per quanto concerne l'individuazione dei mezzi di prova adeguati a dimostrare la sussistenza della causa ostativa, fermo restando l'obbligo per il concorrente di procedere all'autodichiarazione del requisito mediante compilazione del DGUE, si deve distinguere tra le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto stipulato con la stessa amministrazione che bandisce la gara, dalle ipotesi riferite all'esecuzione di contratti stipulati con altre amministrazioni. Nel primo caso, la sussistenza del motivo di esclusione potrà essere accertata mediante la consultazione della documentazione già esistente presso la medesima amministrazione. Con riferimento alle carenze nell'esecuzione accertate da altre stazioni appaltanti, si ritiene di poter mutuare le indicazioni fornite dall'Autorità con la determinazione n. 1/2008 prevedendo che le stesse possano risultare dall'annotazione nel casellario dell'Autorità oppure essere accertate con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, risultare anche da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale e da fatti attestati o resi noti attraverso altre modalità.

Si ritiene utile, nelle linee guida, richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sul fatto che, ai fini della valutazione dell'idoneità del comportamento a configurare una causa di esclusione, non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l'inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, come accade per l'esercizio del potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell'Amministrazione in ordine all'idoneità della carenza accertata a far venir meno la fiducia della stazione appaltante nell'impresa. Si rammenta che tale potere, in quanto discrezionale, è soggetto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti

L'esclusione dell'operatore economico per il ricorrere della fattispecie in esame deve seguire alla formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.



Autorità Nazionale Anticorruzione

3.2 Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio

Tra i comportamenti rilevanti ai fini dell'esclusione per l'ipotesi esemplificativa in esame rientrano le condotte, adottate nel corso della procedura di affidamento bandita dall'amministrazione aggiudicatrice, contrarie al principio di buona fede e idonee ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno della stazione appaltante o di altri partecipanti.

Con riferimento ai tentativi subiti, rilevano, a titolo esemplificativo, il tentativo di influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all'adozione di provvedimenti di esclusione oppure all'attribuzione dei punteggi, il tentativo di ottenere informazioni in ordine al nominativo degli altri concorrenti o al contenuto delle offerte da questi presentate, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza. Si tratta di azioni che, pur non possedendo tutti i presupposti necessari a configurare il reato di turbata libertà degli incanti (che rileva quale causa di esclusione autonoma ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 80), sono considerate idonee a intaccare la moralità del concorrente. Al fine di acquisire rilevanza, deve trattarsi di atti idonei diretti in modo non equivoco ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante o ad ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio.

Con riferimento alle fattispecie che possono valere quali tentativi di condizionamento o di acquisizione di informazioni riservate, si ritiene che nella relativa individuazione debba essere assicurato il necessario contemperamento tra l'interesse a garantire l'integrità e affidabilità del concorrente e la necessità che l'esclusione dalla gara consegua all'adozione di comportamenti certi e comprovati nel loro verificarsi, che si rivelino gravi e rilevanti e, nel contempo, siano idonei, in concreto, a inficiare la fiducia della stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico. A tal fine si ritiene che l'esclusione debba conseguire soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte dell'Amministrazione, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio. Diversamente, si rischierebbe di attribuire una discrezionalità troppo elevata alle stazioni appaltanti con conseguente rischio di incremento del contenzioso.

Per quanto attiene all'elemento psicologico, il comportamento deve essere connotato dalla volontaria e consapevole intenzione di influenzare la formazione della volontà della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate, al fine di conseguire un indebito vantaggio correlato alla procedura



Autorità Nazionale Anticorruzione

di gara. Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata.

3.3 Fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

La condotta descritta comprende comportamenti contrari al principio di buona fede, tenuti nel corso dell'espletamento della procedura di gara, bandita dalla stazione appaltante. Per evitare una sovrapposizione con la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 12, le informazioni false ricomprese nella fattispecie in esame non devono riguardare requisiti generali o speciali di partecipazione. Inoltre, le condotte rilevanti possono anche configurare ipotesi di reato (es. falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri - art. 495 c.p.; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 483 c.p.). Le informazioni fuorvianti, volte a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della gara, potrebbero, invece, avere ad oggetto qualsiasi altra informazione rilevante ai fini del corretto svolgimento della gara.

Si ritiene che anche in questa ipotesi, a comprova della sussistenza del comportamento indebito, sia necessaria la formale segnalazione da parte del soggetto che presiede la gara, cui deve seguire, da parte della stazione appaltante, la presentazione di formale denuncia all'Autorità giudiziaria oppure, per i comportamenti che non configurano un'ipotesi di reato, la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

Per quanto concerne la valutazione dell'elemento psicologico, la norma specifica che i comportamenti in argomento possono essere originati anche da negligenza attribuendo, quindi, rilevanza alla condotta colposa, oltre che dolosa, del concorrente. Sul punto, si ritiene di poter mutuare le previsioni contenute nell'art. 80 comma 12 e, quindi, attribuire rilevanza, anche ai fini dell'imputabilità delle false dichiarazioni rese in sede di attestazione, alla colpa grave dell'operatore economico da valutarsi in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione. Per quanto attiene la valutazione dell'intensità della colpa si ritiene che, dovendo far riferimento al concetto di colpa professionale, non si possa ricollegare la colpa grave a generici comportamenti scriteriati, abnormi o grossolanamente negligenti, dovendo invece considerare sussistente la gravità del comportamento in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard di diligenza richiesto a quel determinato professionista. Dovrebbero, pertanto, venire in rilievo, a tal fine, la qualifica



Autorità Nazionale Anticorruzione

professionale del soggetto, le sue specifiche competenze e attribuzioni, la qualità dell'organizzazione aziendale, atteso che la giurisprudenza ha espressamente ritenuto che all'imprenditore operante nel settore degli appalti pubblici debba essere richiesto uno sforzo volitivo e tecnico da parametrare a obiettivi canonici sociali e professionali di condotta.

Il provvedimento di esclusione deve, quindi, essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata.

Tra le fattispecie relative all'omissione non rientrano le ipotesi di omissione degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85. In tal caso, infatti, stante le previsioni dell'art. 83, comma 9, del Codice, l'esclusione non conseguirebbe all'accertamento dell'omissione, ma soltanto all'inutile decorso del termine assegnato dalla stazione appaltante per la sanatoria o la mancata dimostrazione del requisito. Non rientrano nel caso in esame neanche le ipotesi di omessa dichiarazione della sopravvenuta carenza di elementi o requisiti richiesti dalla *lex specialis* ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione. In tal caso, infatti, l'esclusione interverrebbe per la carenza del requisito e non per l'omissione in sé considerata. La fattispecie in esame deve riguardare, necessariamente, l'omessa informazione in ordine alla sopravvenuta impossibilità di dar seguito a quanto dichiarato in sede di offerta e accertata prima della stipula del contratto.

L'omissione viene accertata nel momento in cui la stazione appaltante assume conoscenza del verificarsi del fatto che il concorrente avrebbe dovuto comunicare. Ciò potrà avvenire in occasione della verifica dei requisiti di partecipazione ai fini dell'aggiudicazione. L'omissione, per rilevare quale autonoma causa di esclusione, deve essere imputabile all'operatore economico in termini di dolo o, quanto meno, di colpa grave. Pertanto, al concorrente deve essere offerta la possibilità di fornire giustificazioni in merito ai motivi dell'omissione con le garanzie del contraddittorio. Inoltre, il provvedimento di esclusione deve in ogni caso essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contestata.

4. I mezzi di prova adeguati e i criteri di valutazione

L'art. 85 del Codice prevede che, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettino il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un'autodichiarazione aggiornata, da utilizzarsi come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 e al possesso dei requisiti speciali di partecipazione. La dichiarazione avente ad oggetto la fattispecie in esame deve riguardare tutti gli illeciti professionali definitivamente



D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

Codice Appalti .it

(/)

(http://www.attesta.it/)


[Art. 79 \(/dlgs_50_2016/Art__79__Fissazione_di_termini/8458\)](#)
[www.CodiceAppalti.it - DLGS 50/2016 \(seleziona un articolo\) -----](#)
[Art. 81 > \(/dlgs_50_2016/Art__81__Documentazione_c](#)

Art. 80. Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di

Leggi collegi

[Articolo 57 Motivi di \(DIR_24/2014\) \(/DIR_24_2014/Artico](#)

[Art. 38. Requisiti di c \(DLGS_163/2006\) \(/DLGS_163_2006/Art](#)

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



annuncio sponsorizzato



CodiceAppalti.it

Il primo portale web, liberamente accessibile, interamente dedicato al Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006)

✉ Info@codiceappalti.it

Ultimi articoli



Consulenza

🕒 01 Aprile 2016

[\(/Home/Consulenza\)](/Home/Consulenza)




Formazione

🕒 01 Aprile 2016

[Vedi altri articoli \(/Home\)](/Home)

Navigazione Veloce

- ▶ [Poni un quesito gratis](#)
- ▶ [Consulenza new](#)
- ▶ [Formazione new](#)
- ▶ [Pubblicità \(/Home/Pubblicita\)](/Home/Pubblicita)
- ▶ [Contatti \(/Home/Contatti\)](/Home/Contatti)

 [\(http://s5.shinystat.com bin/shinystatv.cgi?USER=codiceappalti\)](http://s5.shinystat.com/bin/shinystatv.cgi?USER=codiceappalti)

© Copyright CodiceAppalti.it. Tutti i diritti riservati.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINA DEL DIRIGENTE

ORIGINALE

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980

info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. 630 del 05/06/2012

Determinazione nr. 630 Del 05/06/2012

CONTENZIOSO

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DI SORRENTO - COMUNE C/ATI SCARL
T. TASSO e COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. - RECUPERO CREDITI - NOMINA LEGALE.**

IL DIRIGENTE

Premesso:

che la Torquato Tasso Società Cooperativa a r.l. nella sua qualità di capogruppo della ATI Scarl T.Tasso e Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a. è titolare del servizio trasporto pubblico urbano di linea “speciale” riservato ai turisti giusto contratto rep. 647/2010;

che questo Comune vanta dei ingenti crediti nei confronti della ATI Scarl T.Tasso e Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a. per canoni di concessione non corrisposti;

che, nonostante ripetuti solleciti la ATI non ha provveduto a sanare la sua situazione debitoria nei confronti dell’Ente;

che si rende necessario, pertanto, agire legalmente per il recupero delle somme dovute conferendo mandato all’avv. Maurizio Pasetto dell’Avvocatura del Comune di Sorrento giusto contratto di lavoro rep. 38 del 31.12.2011;

visti l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale sulla dirigenza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 04.11.1995

visto il Decreto Sindacale n. 477/2011 concernente la nomina di Dirigente dello scrivente;

DETERMINA

1)di conferire all’avv. Maurizio Pasetto dell’Avvocatura del Comune di Sorrento

l'incarico di esperire dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata sezione di Sorrento ogni utile azione legale finalizzata al recupero dei crediti vantati da questo Comune nei confronti della ATI Scarl Torquato Tasso e Compagnia dei Trasporti Pubblici S.p.a. nonché, ove ritenuto necessario, nei confronti dell'Istituto Nazionale di Finanza S.p.A., quale soggetto garante giusta contratto rep. 647/2010;

2) di dare atto che l'incarico non comporta impegno di spesa.

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico.

Comune di Sorrento, li 05/06/2012

Il Dirigente

Dott. Donato Sarno



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 05/06/2012 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20/06/2012.

Dal Municipio 05/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa ELENA INSERRA

L'addetto alla pubblicazione dell'atto

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980

info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. 630 del 05/06/2012



DETERMINA DEL DIRIGENTE

ORIGINALE

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980

info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. 630 del 05/06/2012

Determinazione nr. 630 Del 05/06/2012

CONTENZIOSO

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DI SORRENTO - COMUNE C/ATI SCARL
T. TASSO e COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A. - RECUPERO CREDITI - NOMINA LEGALE.**

IL DIRIGENTE

Premesso:

che la Torquato Tasso Società Cooperativa a r.l. nella sua qualità di capogruppo della ATI Scarl T.Tasso e Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a. è titolare del servizio trasporto pubblico urbano di linea “speciale” riservato ai turisti giusto contratto rep. 647/2010;

che questo Comune vanta dei ingenti crediti nei confronti della ATI Scarl T.Tasso e Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a. per canoni di concessione non corrisposti;

che, nonostante ripetuti solleciti la ATI non ha provveduto a sanare la sua situazione debitoria nei confronti dell’Ente;

che si rende necessario, pertanto, agire legalmente per il recupero delle somme dovute conferendo mandato all’avv. Maurizio Pasetto dell’Avvocatura del Comune di Sorrento giusto contratto di lavoro rep. 38 del 31.12.2011;

visti l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale sulla dirigenza, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 38 del 04.11.1995

visto il Decreto Sindacale n. 477/2011 concernente la nomina di Dirigente dello scrivente;

DETERMINA

1)di conferire all’avv. Maurizio Pasetto dell’Avvocatura del Comune di Sorrento

l'incarico di esperire dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata sezione di Sorrento ogni utile azione legale finalizzata al recupero dei crediti vantati da questo Comune nei confronti della ATI Scarl Torquato Tasso e Compagnia dei Trasporti Pubblici S.p.a. nonché, ove ritenuto necessario, nei confronti dell'Istituto Nazionale di Finanza S.p.A., quale soggetto garante giusta contratto rep. 647/2010;

2) di dare atto che l'incarico non comporta impegno di spesa.

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico.

Comune di Sorrento, li 05/06/2012

Il Dirigente

Dott. Donato Sarno



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line il giorno 05/06/2012 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 20/06/2012.

Dal Municipio 05/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa ELENA INSERRA

L'addetto alla pubblicazione dell'atto

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980

info@comune.sorrento.na.it - www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. 630 del 05/06/2012

